



GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE REGOLAMENTO DI SERVIZIO

Sommario

Art. 1 - Organizzazione del Servizio

Art. 2 - Disposizioni Generali

Art. 3 - Finalità del Servizio

Art. 4 - Modalità di Accesso

Art. 5 - Funzioni e doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie

Art. 6 - Dotazioni del Servizio

Art. 7 - Dotazioni delle Guardie

Art. 8 - Compiti del Responsabile del Servizio Volontario Guardie Ecologiche

Art. 9 - Coordinatore interno del Servizio

Art. 10 - Uso degli automezzi in dotazione al Servizio

Art. 11 - Uso dei propri automezzi privati

Art. 12 – Copertura Assicurativa

Art. 13 - Spese di viaggio, trasferte e varie

Art. 14 – Disposizioni finali

Articolo 1 - Organizzazione del Servizio

Il Comune di Lecco organizza, ai sensi delle normative vigenti, il Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria (GEV).

Articolo 2 - Disposizioni Generali

Il funzionamento del Servizio di cui all'art. 1 è disciplinato dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

La sede del Servizio è stabilita presso il Comune di Lecco. La figura del Responsabile del Servizio di Vigilanza è individuata nel Dirigente del Settore Competente o funzionario da lui delegato.

Articolo 3 - Finalità del Servizio

Il Servizio GEV viene svolto da personale volontario avente i requisiti all'art. 4 del presente regolamento e si occupa di:

- promuovere l'informazione sulla legislazione in materia di tutela ambientale;
- concorrere alla protezione dell'ambiente ed alla vigilanza in materia ecologica, nonché all'accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica, secondo le competenze demandate dalle Leggi;
- collaborare con le autorità competenti in caso di calamità o di disastri di carattere ecologico;
- promuovere iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul rispetto e la salvaguardia dell'ambiente.

Il servizio ecologico volontario:

- è organizzato con criteri unitari per l'intero territorio regionale e svolto da guardie ecologiche volontarie operanti presso gli enti;
- è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate, e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.

Articolo 4 - Modalità di Accesso

Al Servizio possono accedere tutte le persone di età superiore agli anni 18 che, avendo frequentato idonei corsi e superato l'esame di cui all'art. 3 della Legge Regionale n.105/1980 ottengono, il decreto prefettizio di approvazione della nomina a Guardia Giurata, nonché l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria assegnato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

L'aspirante guardia ecologica volontaria deve quindi:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, maggiorenne;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
- possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;
- frequentare i corsi di formazione ed effettuare l'addestramento pratico;
- superare l'esame teorico-pratico davanti all'apposita commissione regionale;
- conseguire la nomina a guardia giurata.

Articolo 5 - Funzioni e doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie

Le Guardie Ecologiche Volontarie svolgono le funzioni volte a realizzare le finalità di cui all' art. 3 del presente regolamento.

Nell' espletamento delle proprie funzioni la Guardia Ecologica Volontaria oltre a quanto previsto dal testo unico delle Leggi di P.S. e del relativo regolamento di esecuzione deve:

- assicurare almeno quattordici ore di servizio mensili, dando comunicazione al Coordinatore interno del Servizio della disponibilità di giornate e di orari;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell' ordine di servizio firmato dal Responsabile;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- compilare in modo chiaro e completo i verbali nonché i rapporti di servizio facendoli pervenire nelle successive quarantott' ore al Responsabile del Servizio;

Al fine dell'espletamento del servizio le guardie ecologiche volontarie che siano lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o d'ufficio.

Articolo 6 - Dotazioni del Servizio

Sono in dotazione al Servizio:

- almeno 1 automezzo;
- attrezzature e materiali necessari per le attività ed i servizi espletati

Il materiale e le attrezzature in dotazione saranno inventariati in apposito registro presso l'Ufficio. Nell'uso le GEV ne saranno personalmente responsabili. Ogni impiego di materiale e attrezzature fuori dalla sede dovrà essere autorizzato dal Coordinatore interno del Servizio ed indicare il Responsabile d' uso.

Articolo 7 - Dotazioni delle Guardie

Ad ogni Guardia Ecologica Volontaria viene assegnata la seguente dotazione individuale:

- a) n. 1 tesserino di riconoscimento con fotografia
- b) n. 1 distintivo del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica
- c) il vestiario dovuto per disposizione regionale;

Della dotazione assegnata ad ogni Guardia Ecologica Volontaria verrà redatto apposito verbale di consegna. Durante il servizio le Guardie Ecologiche Volontarie dovranno sempre avere con loro il tesserino di riconoscimento e tenere in vista il distintivo del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica.

La Guardia Ecologica Volontaria che cessa il rapporto di servizio con il Comune di Lecco è tenuta a riconsegnare quanto ricevuto in dotazione.

Articolo 8 - Compiti del Responsabile del Servizio Volontario Guardie Ecologiche

Oltre a quanto disposto in altri articoli del presente Regolamento il Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria provvede:

- a) a verificare e vigilare sul buon andamento del servizio.

- b) a convocare periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
- c) a predisporre gli ordini di servizio indicando le zone dove questo deve essere espletato, nonché le modalità e la durata e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;
- d) a curare la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
- e) ad individuare gli uffici comunali competenti per l'espletamento dell'iter amministrativo e/o giudiziario conseguente ai verbali redatti dalle GEV.

Il responsabile del Servizio è responsabile di procedimento per l'attività del servizio

Articolo 9 - Coordinatore interno del Servizio

Il coordinatore interno del servizio è nominato dal Responsabile del Servizio tra i componenti delle Guardie Ecologiche Volontarie con compiti di:

- a) collaborare con il Responsabile nella predisposizione del programma annuale degli interventi e del rendiconto della gestione;
- b) curare lo svolgimento delle attività del Servizio secondo il programma annuale approvato;
- c) curare il coordinamento con il corpo di Polizia Locale coordinando con lo stesso i turni di servizio e l'attività da svolgere, la modulistica e l'iter amministrativo e giudiziario degli atti scaturenti dall'attività di vigilanza, al fine di massimizzare il servizio di vigilanza ecologica sul territorio del Comune di Lecco;
- d) organizzare e predisporre gli impieghi delle Guardie mediante un piano mensile degli impegni;
- e) sottoporre a firma del Responsabile i relativi ordini, con indicazione della zona, modalità e durata dei servizi;
- f) ricevere i rapporti ed i verbali relativi alle trasgressioni rilevate nell'espletamento del servizio provvedendo a darne seguito. I rapporti ed i verbali dovranno essere fatti pervenire dalle GEV entro le 48 ore successive alla stesura;
- g) relazionare ogni trimestre il Responsabile del Servizio delle prestazioni effettuate dalle Guardie
- h) curare le dotazioni e la tenuta degli atti di sede.

Articolo 10 - Uso degli automezzi in dotazione al Servizio

Le Guardie Ecologiche devono utilizzare gli automezzi in dotazione al Servizio solo ed esclusivamente per lo svolgimento dei servizi disposti dal Responsabile del Servizio.

Se non per giustificate ragioni di servizio, è vietato trasportare persone estranee sugli automezzi in dotazione.

L'uso degli automezzi in dotazione è subordinato alla puntuale compilazione del registro di viaggio che, salvo il periodo di utilizzo dei mezzi, dovrà rimanere depositato presso l'Ufficio GEV.

In caso di necessità è possibile utilizzare altri automezzi del Comune di Lecco rispettando le norme vigenti che ne regolamentano l'uso previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.

La manutenzione ordinaria dei mezzi in dotazione avverrà su disposizione del Responsabile del Servizio e sarà effettuata presso le ditte convenzionate con il comune di Lecco. Presso le medesime ditte convenzionate si provvederà al rifornimento di carburante dei mezzi .

Articolo 11 - Uso dei propri automezzi privati

Le GEV, qualora necessario, possono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio all'uso del proprio automezzo privato. L'uso del proprio automezzo da parte delle GEV solleva da ogni responsabilità il Comune di Lecco ed il Responsabile del Servizio per qualsiasi danno, derivante dal suo utilizzo, a terzi, al conducente, ai trasportati, ed al mezzo stesso.

Le GEV svolgono i propri compiti e servizi entro i limiti territoriali del Comune di Lecco, e solo in casi di necessità possono esercitare le loro funzioni al di fuori di detti confini. Missioni fuori dal territorio comunale possono essere richieste da altri Enti ed autorizzate dal Responsabile del servizio.

Le GEV sono chiamate a svolgere compiti di Protezione Civile su attivazione del ROC qualora quest'ultimo lo ritenesse opportuno.

Articolo 12 – Copertura Assicurativa

Tutte le Guardie Ecologiche sono assicurate a cura della Regione Lombardia per la responsabilità civile verso terzi, per l' uso dei Mezzi di servizio e contro i rischi di infortuni nell' espletamento del servizio.

Articolo 13 - Spese di viaggio, trasferte e varie

Le spese di carburante per l' utilizzo di automezzi propri, qualora autorizzati, verranno rimborsate in ragione di 1/5 del costo del carburante utilizzato. In caso di particolare necessità il Responsabile del Servizio potrà autorizzare servizi il cui espletamento comporti delle spese vive che verranno interamente rimborsate dietro presentazione di regolare documentazione.

Articolo 14 – Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si farà riferimento alle disposizioni normative al momento vigenti per il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica.